

APPALTO GTT N. 25/2013

SUBAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - N. 6 LOTTI

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI (n. 6)

Si riporta il quesito formulato da un Concorrente e la relativa risposta:

Quesito

“Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede se sia possibile cooptare un operatore economico per la realizzazione di una quota del servizio sino ad un massimo del 20% del lotto relativo.

Considerato infatti che il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente, offerente e contraente, la giurisprudenza ammette tale istituto anche per gli appalti di servizi purchè il soggetto cooptato dimostri il possesso dei requisiti per la parte di servizi che intende svolgere. Nel caso di specie, quindi, chi scrive concorrerà in RTI suddividendo le quote secondo la ripartizione prevista nella legge di gara (60% mandataria; 20% mandante; 20% mandante) associando in cooptazione un operatore economico nella misura massima del 20%. Nei termini si segnala Tar Friuli 8/3/2012, n. 92 "... , nel caso di appalto di servizi, la cooptata debba comunque dimostrare il possesso dei requisiti (o, quanto meno di possedere adeguata esperienza) in misura almeno pari a quella della quota di servizio che dovrà svolgere (che dovrebbe essere debitamente precisata dalla lex specialis, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo).” Ne consegue che la possibilità di un'impresa facente parte di un'A.T.I. di cooptare altre imprese, ancorché prevista solo per i lavori, è espressione di un principio di derivazione comunitaria, e come tale è applicabile in tutti i pubblici appalti”, ivi compresi quelli di servizi (si veda anche Consiglio di Stato n. 2450/10).”

La ratio della disposizione, secondo la giurisprudenza, è quella di "far entrare nel sistema degli appalti pubblici imprese di modeste dimensioni che altrimenti non potrebbero parteciparvi per mancanza dei requisiti prescritti per costituire un'associazione ordinaria" (Consiglio di Stato, sez. V, 25 luglio 2006 n. 4655).

L'idoneità complessiva del concorrente è garantita dal possesso dei requisiti da parte delle imprese associanti che già, ex se, sarebbero in grado di partecipare alla gara, a cui, secondo la previsione del legislatore, viene aggiunto un quid pluris, rappresentato dalla potenzialità anche minime o eterogenee delle imprese minori associate, che comunque non può che aumentare la potenzialità complessiva del soggetto partecipante.”

Risposta

Si precisa che le risposte già rese su precedenti quesiti hanno avuto ad oggetto l'istituto del raggruppamento ordinario, da cui si discosta quello del raggruppamento per “cooptazione” (art. 92/5 dpr 207/2010).

Detto istituto, previsto per gli appalti di lavori ed esteso dalla giurisprudenza agli appalti di servizi, è ritenuto da GTT applicabile anche alla sub-concessione di servizi.

Si ricorda che la finalità dell'istituto è quella di aggregare impresa **priva** dei requisiti per partecipare autonomamente quale mandataria o mandante e a condizione che venga dimostrato il possesso dei requisiti per le prestazioni che svolgerà.

Sulle modalità di partecipazione, GTT aderisce all'orientamento espresso tra gli altri da CdS, VI, 5749/2012 e Tar Puglia Bari 1813/2012, per il quale il raggruppamento per cooptazione costituisce speciale tipologia di aggregazione, rientrante nel genere dell'associazione temporanea, quindi soggetta al rispetto delle relative disposizioni sulla partecipazione in termini di dichiarazioni, requisiti generali (cfr anche Avcp parere 22-7-2010 rif AG 27/10) e speciali, nei limiti delle prestazioni eseguite.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Giovanni Battista Rabino)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE